CONVENZIONE

per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Sanremo e la Fondazione “Orchestra Sinfonica di Sanremo” per l’attività istituzionale anni 2018-2021

SCRITTURA PRIVATA

tra

il Comune di Sanremo (C.F. 00253750087), che nel prosieguo dell’atto verrà indicato per brevità anche “Comune”, in persona del Dirigente, Dott. Danilo Sfamurri, nato a Sanremo il 14/11/1956 CF SFM DNL 56S14 I138K, che interviene per conto ed in rappresentanza del Comune di Sanremo, ai sensi dell’art. 18, settimo comma, del vigente Regolamento dei Contratti, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. …….. del……, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

la Fondazione “Orchestra Sinfonica di Sanremo”, con sede legale in Sanremo, Villa Zirio, Corso Cavallotti n. 51 (C.F. 01329240087), di seguito denominata anche “Fondazione”, rappresentata dal Presidente Maurizio Caridi nato a Sanremo il 13/06/1968 C.F. CRDMRZ68H13I138W,

PREMESSO che

- l’Orchestra Sinfonica di Sanremo fino all’anno 2002 era gestita direttamente dal Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 in data 5.12.2002 si è provveduto a costituire la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo avente come soci fondatori il Comune di Sanremo e l’Amministrazione Provinciale d’Imperia ed ad approvare lo schema di statuto, trasferendo sia il personale amministrativo che artistico dalle dipendenze del Comune a quelle della Fondazione;
- con atto Notaio Donetti del 13 dicembre 2002, rep. 28050, veniva stipulato l’atto costitutivo della Fondazione, nel quale all’art. 3 si stabiliva che la Fondazione non ha scopo di lucro e che persegue esclusivamente la diffusione dell’arte e della cultura musicale, indicando poi nel proseguo le attività a cui provvede;
- la Fondazione sin dai tempi in cui era Orchestra Sinfonica fa parte delle dodici Istituzioni Concertistico Orchestrali riconosciute dalla Stato, fin dalla fondazione delle prime 6 ICO, nel 1967 di cui all’art. 28 della legge n. 800 del 14 agosto 1967, con il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive Province, poi divenute Regioni. Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 78/1984 la Fondazione è stata riconosciuta quale Istituzione Culturale di Interesse Regionale della Regione Liguria;
- per quanto indicato al precedente punto la Fondazione beneficia di contributi da parte dello Stato in base al combinato disposto degli articoli 28 e 32 della legge 800/67) entrambi fatti salvi, dalla abrogazione di tale legge disposta con decreto-legge n. 64/2010), i quali stabiliscono rispettivamente l’individuazione delle istituzioni concertistico-orchestrali e la necessaria assenza di scopo di lucro quale requisiti d’ accesso ai contributi dello stato;
- in base all’art. 9 del Decreto 9 novembre 2007 e successive modificazioni (criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del FUS Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163) il Ministero per i beni culturali e le attività culturali, stabilisce che può essere concesso un contributo alle istituzioni concertistico - orchestrali, di cui all’art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 se ricorrono alcune condizioni, tra le quali, il raggiungimento comunque di un numero minimo di concerti annuali che la Fondazione si impegna ad eseguire;
- con deliberazione del consiglio Comunale n. 87 in data 20/12/2017 si è provveduto ad approvare le caratteristiche fondamentali
- della convenzione da stipularsi con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo per l’attività istituzionale degli anni 2018-2021 con scadenza 31 dicembre 2021, con la previsione di un contributo di Euro 1.100.000,00 (un milionecentomila virgola zero zero);

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune di Sanremo e la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in ordine all’erogazione di risorse economico-patrimoniali dal parte del Comune ed agli oneri della Fondazione nei confronti del Comune, quale Ente Fondatore, per attività istituzionale della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

ARTICOLO 2: Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità per gli anni, con 2018/2021 scadenza 31 dicembre 2021.
Alla scadenza potrà essere rinnovata con esplicito accordo tra le parti.

ARTICOLO 3: Obblighi del Comune

Il Comune di Sanremo, quale Ente Fondatore, provvede all'erogazione alla Fondazione dell'apporto finanziario annuale di euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) quale contributo a sostegno dell'attività istituzionale, restando escluso ogni altro onere economico a carico del Comune, a qualunque titolo.
La corresponsione di tale somma avverrà secondo le seguenti modalità:

- Anno 2018:
 - 90% di euro 1.100.000,00 entro il 31 gennaio;
 - 10% a saldo entro il 31 ottobre a seguito della presentazione del terzo monitoraggio annuale (al 30.09) come meglio specificato al successivo art. 5
- Anni 2019, 2020 e 2021
 - euro 720.000,00 entro il 31 Gennaio di ciascun anno di riferimento,
 - euro 80.000,00 entro il 31 Ottobre di ciascun anno di riferimento,
 - i restanti 300.000,00 saranno erogati in quattro rate uguali posticipate con cadenza trimestrale dell'importo di euro 75.000,00 ciascuna entro il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento e 31 gennaio dell'anno successivo a seguito della presentazione dei monitoraggi trimestrali previsti e meglio specificati al successivo art. 5 e previa verifica dell'osservanza da parte della Fondazione stessa del Piano Operativo e delle misure di contenimento della spesa nello stesso contemplate.

ARTICOLO 4: Trattamento di fine rapporto

Il Comune si impegna a trasferire nella disponibilità della Fondazione, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte di un dipendente, l'importo del trattamento di fine rapporto maturato dallo stesso alla data del 31 Dicembre 2002, rivalutato secondo l'indice ISTAT alla data di cessazione del rapporto. Tale trattamento troverà applicazione fino al completo esaurimento del personale già dipendente comunale. A tal fine, la Fondazione si impegna a trasmettere, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte di un dipendente, i conteggi individuali relativi alle competenze spettanti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto maturato dallo stesso alla data del 31 Dicembre 2002, rivalutato secondo l'indice ISTAT alla data di cessazione del rapporto; inoltre, la Fondazione si impegna a comunicare entro il 31 gennaio la previsione di spesa in seguito a risoluzione del rapporto di lavoro da parte di un dipendente nel corso dell'anno successivo.
Il Comune, inoltre, provvederà a verificare l'opportunità/possibilità, previo controllo dei precedenti accordi, di stanziare sul futuro bilancio di previsione, nel periodo di durata della convenzione, il T.F.R. residuale al 31.12.2015, rinviando a successivo atto la definizione di tale posta.

ARTICOLO 5: Oneri della Fondazione

La Fondazione si obbliga nei confronti del Comune di Sanremo a:

1) presentare:
a) copia della programmazione annuale che dovrà contenere il dettaglio degli eventi artistici corredato dalla previsione delle entrate delle uscite entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza della presentazione della domanda ministeriale per il riconoscimento del contributo F.U.S. dell'anno di riferimento. Il Comune potrà presentare entro quindici giorni dalla data di presentazione di detto programma annuale, eventuali osservazioni e/o modifiche. Decorso il predetto termine senza che il Comune si sia pronunciato il piano annuale si intende approvato senza necessità di adozione di specifico atto. Qualora la Fondazione non si uniformi alle prescrizioni del Comune, quest'ultimo ha facoltà di operare eventuali riduzioni del contributo annuale nella misura da stimarsi in relazione all'entità dell'inadempienza.
b) copia del Bilancio Preventivo accompagnato dalla relazione del Revisore Unico entro 20 (venti) giorni dalla scadenza della presentazione della domanda ministeriale per il riconoscimento del contributo F.U.S. di ogni anno di validità della convenzione;
c) copia del Bilancio Consuntivo**,** accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore Unico entro i termini della presentazione del bilancio fiscale (30 aprile dell'anno successivo).

2) garantire il monitoraggio costante dell'attuazione delle misure previste dal Piano Operativo Aziendale 2018/2021 attraverso una rendicontazione trimestrale,economica e amministrativa distinta per le diverse attività.

3) conseguire l'obbligo del pareggio di bilancio. Trascorsi sei mesi dall'accertamento di una situazione di deficit di bilancio gli enti fondatori hanno la facoltà di richiedere all'autorità tutoria lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
In nessun caso il Comune di Sanremo provvederà ad eventuali ripiani di disavanzi che rimarranno, comunque, di competenza della Fondazione.

4) supportare l'attività artistico, culturale, didattica ed istituzionale del Comune, che potrà avvalersi della Fondazione per manifestazioni e attività specifiche, dietro riconoscimento di un corrispettivo da definirsi di volta in volta;

5) organizzare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la manifestazione "AREA SANREMO", secondo i criteri e le modalità contenute in apposita convenzione da approvarsi da parte della stessa;

6) avviare il progetto di scuola di alta formazione musicale, realizzare masterclass, seminari, corsi, concerti, festival, ecc.,

7) impegnarsi, nell'organizzazione delle attività, a selezionare le consulenze e le proposte di collaborazione in base a criteri di evidenza pubblica,

8) applicare, nelle procedure poste in essere sulla base della presente convenzione, i principi di trasparenza e concorrenzialità contenuti nel codice degli appalti.

ARTICOLO 6: Concessione in uso dei locali

Il Comune di Sanremo, per tutta la durata della Convenzione, concede in uso alla Fondazione, a titolo gratuito i seguenti locali :

- per la sua sede e lo svolgimento dell'attività amministrativa, i locali attualmente occupati, con i relativi accessori ed impianti;
- locale sito al piano terra di Villa Zirio (lato ponente) con le due stanze adiacenti e l'uso dei servizi igienici.
- i locali che saranno eventualmente individuati per le prove e le esibizioni dell'Orchestra.

Al termine della concessione l'immobile dovrà essere restituito libero da cose e persone.

Sono a carico della Fondazione:

- le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento, e le eventuali spese per ulteriori servizi, comprese quelle necessarie per l'installazione eventuale di nuovi contatori;
- le spese di pulizia dei locali

La Fondazione dovrà curare con la necessaria diligenza la gestione e la manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso, comprendente anche la manutenzione di tutti gli impianti (elettrico, riscaldamento, telefono, ecc.) per garantire la perfetta conservazione e l'efficiente e sicuro funzionamento.
Le sostituzioni delle attrezzature d'ufficio ed eventuali nuovi acquisti saranno a carico della Fondazione.

ARTICOLO 7: Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Imperia..

ARTICOLO 8: Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata (diritti, bolli, registrazioni, ecc.) sono a carico della Fondazione e del Comune, rispettivamente ognuno nella misura del 50% (cinquantapercento).
Per la registrazione del presente atto si chiede l'applicazione dell'imposta fissa.

Il presente atto è stato letto e confermato dalle parti.

PER IL COMUNE DI SANREMO
IL DIRIGENTE SERV. TURISMO
Avv. Danilo Sfamurri

PER LA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA
IL PRESIDENTE
Maurizio Caridi